

**Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.**

**Art. 11**

*(Disposizioni transitorie)(5)(8)(10)*

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste nella fase di passaggio dalle modalità di programmazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 33/2002 alle modalità previste dalla presente legge, le Comunità montane adottano per l'anno 2008 un programma straordinario comprendente interventi riferibili alle seguenti aree e finalità:

- a) sviluppo rurale;
- b) uso sostenibile delle risorse naturali;
- c) formazione e consolidamento del patrimonio culturale;
- d) residenzialità distintiva e servizi di prossimità;
- e) turismo;
- f) costituzione dei parchi-progetto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

2. Il programma straordinario comprende, altresì, le opere finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), senza necessità di integrazione dei programmi triennali per gli anni 2007-2009 adottati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 33/2002.

(6)(7)(9)

3. Il programma straordinario per l'anno 2008 è presentato dalla Comunità montana o dalla Provincia alla Regione entro il mese di febbraio 2008 ed è approvato dalla Giunta regionale, la quale, contestualmente all'approvazione, dispone sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, della presente legge sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 89, della legge regionale

30/2007, nella medesima misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste).

**4.** All'erogazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, si provvede nel modo seguente:

**a)** anticipazione pari al 50 per cento delle risorse assegnate, ad avvenuta approvazione del programma straordinario;

**b)** acconto pari al 30 per cento al raggiungimento di uno stato di avanzamento finanziario del programma pari al 50 per cento delle risorse assegnate;

**c)** saldo a conclusione del programma.

**5.** Le richieste dell'acconto e del saldo sono corredate della dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, alla quale è allegata, in caso di conclusione delle opere pubbliche incluse nel programma, la documentazione prevista dall'articolo 42, comma 2, della medesima legge regionale.

**6.** Il programma straordinario di cui ai commi precedenti è concluso entro il sesto anno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta regionale, a esclusione delle opere finanziate con contrazione di mutuo. Per le variazioni e in caso di realizzazione parziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5.

(3)(4)

**7.** In fase di prima applicazione della presente legge, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 7, comma 4, il Presidente della Comunità montana trasmette la prima proposta di PAL entro e non oltre il mese di maggio 2008; i Presidenti delle Province di Gorizia e Trieste, invece, entro e non oltre il mese di ottobre 2008.

(1)

**7 bis.** Con riferimento alle proposte di PAL presentate dalle Province, l'Assessore regionale competente comunica il consenso della Regione entro tre mesi dalla ricezione della proposta.

(2)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 57, lettera a), L. R. 9/2008
- 2 Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 57, lettera b), L. R. 9/2008
- 3 Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 70, L. R. 11/2011
- 4 Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 14, lettera b), L. R. 6/2013
- 5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, L. R. 15/2014
- 6 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 83, L. R. 27/2014
- 7 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 118, L. R. 27/2014
- 8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 96, L. R. 20/2015
- 9 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 33/2015
- 10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 16, L. R. 44/2017